

**Tribunale di Verona – Sentenza 31.5.2011
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

Omissis

considerato in fatto e in diritto che:

- con atto di citazione notificato il ...*omissis* ... (che si richiama *per relationem*), M.V. ha proposto appello avverso la sentenza n. ...*omissis* ... del Giudice di Pace di Verona che ha accolto, disponendo però la compensazione delle spese di lite, la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. ...*omissis* ... della Polizia Municipale di Verona, che aveva accertato la violazione dell'art. 158 CdS da parte dell'autovettura dell'attore il 10/7/09 h. 11:02, in quanto parcheggiata "nel comune di Verona in Via C.B. intersezione via K. in prossimità dell'area di intersezione (a meno di 5 metri)";
- in particolare, l'appellante ha censurato l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata,
- con comparsa depositata il 21/6/11, anch'essa richiamata *per relationem*, si è costituito in giudizio il Comune di Verona ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale avverso la statuizione di accoglimento dell'opposizione, sul presupposto dell'erroneità della motivazione che aveva escluso la riconducibilità dell'incrocio tra via B. e via K. alla nozione di intersezione;
- orbene, ai fini della decisione, occorre esaminare innanzi tutto l'appello incidentale (tempestivo) proposto dal Comune di Verona, la cui ammissibilità non può certo ritenersi

preclusa (come sostiene l'appellante) dalla mancata costituzione dell'Amministrazione (con opposizione formale) nel giudizio di primo grado, non essendo ricollegabile alla semplice partecipazione al giudizio tramite funzionario, senza formale costituzione, alcuna forma di acquiescenza sull'illegittimità della sanzione;

- in questa prospettiva, in via pregiudiziale, va affermata l'ammissibilità della produzione delle fotografie rappresentative dello stato dei luoghi (docc. 3-7), sia perché si tratta di documenti indispensabili ai fini della decisione (consentendo l'accertamento del luogo oggetto di contestazione al fine di verificare la correttezza della qualificazione come "intersezione") sia perché offrono elementi conoscitivi, che comunque potrebbero (e dovrebbero) essere autonomamente acquisiti d'ufficio tramite ispezione;
- ciò chiarito, va affermata la fondatezza dell'appello incidentale in esame;
- l'opponente, infatti, come evidenziato nelle sue note conclusive depositate il 22/5/12, ha impugnato la sanzione amministrativa formulando due censure: 1) omessa specificazione del punto preciso interessato dal divieto di sosta, se in corrispondenza dell'angolo destro o sinistro tra via B. e via K., e comunque insussistenza del presupposto della violazione dell'art. 158 Cds con riferimento specifico alla violazione della distanza di 5 metri; 2) insussistenza di un'intersezione in corrispondenza dell'angolo tra via B. e via K.;
- ma, la seconda censura deve giudicarsi infondata in quanto si condivide il precedente di questo Tribunale pronunciata in

altra causa tra le parti e con il medesimo oggetto, secondo cui "per risolvere correttamente il thema menzionato occorre necessariamente muovere dall'art. 3, comma primo, del CDS (Definizioni stradali e di traffico) secondo cui " Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico, omissis"; ebbene, come è fatto chiaro del testo normativo, ai fini dell'individuazione dell'area di intersezione, non si deve avere riguardo al solo caso della confluenza di due o più strade pubbliche (come vorrebbe, in tesi, l'appellante) bensì, in termini più ampi, alla confluenza di "due o più correnti di traffico"; osservato, così, che non rileva, ai fini dell'articolo 158 del codice della strada la cui violazione è qui contestata, verificare se l'intersezione a raso (oggettivamente esistente alla luce della chiara documentazione fotografica dimessa in atti) tra la via K. e l'area laterale sia generata dall'incontro di strade pubbliche; conta, invece, il positivo riscontro di come quell'area, sicuramente stradale, pubblica o privata che essa sia, generi, in quanto tale una lecita corrente di traffico. E la risposta non può che essere in tal senso, trattandosi di area pubblica immediatamente antistante l'entrata/uscita del locale parcheggio pubblico comunale e, proprio per ciò, funzionale al flusso veicolare di accesso/recesso" (sentenza n. 2662/11 del Tribunale di Verona);

- sulla base di tale motivazione, l'area tra via B. e via K., come risultante dalle fotografie su richiamate (la cui capacità rappresentativa dello stato dei luoghi non è

contestata dall'appellante), deve essere qualificata come un'intersezione ai fini previsti dall'art. 158 CDS;

- anche la prima censura, poi, deve giudicarsi infondata, in quanto: a) si condivide l'orientamento di legittimità secondo cui "in relazione a infrazione al codice stradale (nella specie, sosta in zona di divieto), il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato. Di vero, poiché l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località, ovvero che si trovava in un settore nel quale non vigeva il divieto contestato, con conseguente tutela del suo diritto di difesa" (Cass. n. 21058/06); b) non è quindi necessario come sostiene, l'appellante, l'indicazione del numero civico in corrispondenza del quale è avvenuta la sosta vietata, essendo sufficiente l'indicazione dell'area, come nel caso di specie; c) d'altra parte, lo stesso opponente non ha contestato di aver parcheggiato la propria autovettura in prossimità dell'intersezione in esame nel giorno e nell'ora indicati nel verbale di accertamento, ma si è limitato ad contestare la circostanza che la sosta violasse la distanza di 5 metri dall'angolo delle strade (contestazione, quest'ultima, inammissibile, non essendo stata proposta una formale

querela di falso idonea ad intaccare il valore probatorio del diverso accertamento di fatto compiuto dagli agenti e risultante dal verbale impugnato);

- ne consegue che l'opposizione proposta in primo grado deve giudicarsi infondata e va rigettata;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

... omissis ...